



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER**  
**L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**  
**DI NUM. CINQUE AUTO NUOVE DI FABBRICA**  
**ALIMENTATE A METANO "TIPO PANDA**  
**NATURAL POWER O EQUIVALENTE"**  
**(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)**

**Numero gara 7313414**

**CIG 776536129E**

**IL R.U.P.**  
**(Alberto Michelazzo)**

## **Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di num. 5 auto nuove di fabbrica “tipo FIAT PANDA Natural Power o equivalente” da assegnare in dotazione ai reparti di Amia Verona Spa per un importo di spesa pari a € 70.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza pari a zero.

## **Art. 2 - Caratteristiche tecniche**

Il riferimento al modello di una specifica produzione è effettuato unicamente per individuare un comune livello di prestazioni e di qualità. Le Ditte offerenti potranno presentare offerta per automezzi di altra produzione con caratteristiche prestazionali e qualitative equivalenti.

Le autovetture, tipo “Fiat Panda Natural Power”, dovranno rispettare quanto indicato nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

1. Berlina 5 porte
2. Omologazione: minimo 4 posti;
3. Alimentazione: benzina/metano (**non after market**)
4. Cilindrata max: 1200 cc
5. Motorizzazione: EURO 6 o successiva;
6. Limiti emissioni di CO2: max 130 g/km come indicato del Decreto Ministeriale avente ad oggetto i CAM riferiti ai veicoli oggetto della presente indagine di mercato;
7. Sistema autoradio con bluetooth per collegamento vivavoce telefono cellulare
8. Sistema di ricarica per cellulari (tramite presa accendi sigari o presa USB)
9. Chiusura centralizzata
10. Air Bag lato guida e lato passeggero
11. Volante e sedili regolabili
12. Immobilizer
13. Alzacristalli elettrici anteriori
14. Climatizzatore
15. Colore: bianco
16. Sensori posteriore di parcheggio
17. Ruota di scorta (no “ruotino”)
18. Tutta la dotazione prevista dal codice della strada

## **Art. 3) Ulteriori caratteristiche tecniche e di sicurezza**

La fornitura s'intende comprensiva inoltre delle seguenti operazioni e garanzie:

- ✓ obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata) da produrre in sede di aggiudicazione;
- ✓ omologazione, collaudo D.G.M.C.T.C. e immatricolazione in strada;
- ✓ consegna in porto franco presso la sede dell'Appaltante in Via B. Avesani n. 31 – 37135 Verona
- ✓ garanzia minima di 24 mesi, decorrente dalla data di immatricolazione, comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, nonché di tagliando gratuito di fine garanzia da effettuarsi anch'esso franco sede Appaltante (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati);

- ✓ impegno ad effettuare qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia offerta entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta dell'Appaltante;

#### **Art. 4) Addizionali migliorative**

Le Ditte concorrenti potranno proporre addizionali migliorative sia per le caratteristiche tecniche che funzionali, nonché per le condizioni di fornitura e di assistenza post vendita.

Tali addizionali migliorative dovranno essere documentate con apposita e dettagliata relazione tecnica illustrativa; la relazione potrà essere supportata da relazioni, disegni, foto, cassette video, CD, analisi costi e quant'altro ritenuto necessario per dimostrare la validità di quanto proposto, il tutto da presentarsi a corredo dell'offerta.

Le ditte potranno inoltre indicare, mediante l'apposito allegato al disciplinare, l'eventuale periodo di garanzia extra-biennio nonché l'eventuale tempo di consegna migliorativo.

#### **Art. 5) esame dei mezzi da parte della Commissione**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico è previsto lo svolgimento di una prova tecnica su campo che verrà effettuata successivamente alla verifica della documentazione tecnica da parte della Commissione. Alle concorrenti verrà data un preavviso di circa 15 giorni per la fornitura di un mezzo simile su cui verrà effettuata la prova presso la sede di Amia Verona Spa. La mancata presentazione del mezzo sarà motivo di esclusione.

#### **Art. 6) verifiche e controlli**

L'Appaltante, potrà effettuare controlli atti a verificare la rispondenza dei rasaerba offerti con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione da parte dell'appaltatore, Amia Verona Spa farà ricorso anche a strutture esterne accreditate per le verifiche di cui sopra.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore degli eventuali costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

#### **Art. 7) aspetti assicurativi**

L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante e di terzi. L'Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai

suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

#### **Art. 8) modalità e tempi di consegna**

La consegna degli automezzi, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire dietro specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via fax od e-mail.

L'aggiudicataria si impegna a consegnare gli automezzi ordinati, franco sede Amia Verona Spa, entro e non oltre **120 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo, salvo tempo di consegna migliorativo**. L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione degli automezzi ordinati, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante ed i singoli prezzi, nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'acquisto, o di procedervi parzialmente, dei beni oggetto della presente procedura qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice. L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice.

#### **Art. 9) cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto, che si intende decorrente dall'aggiudicazione della gara sino alla scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione

appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 10) penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- ritardo sulla fornitura: 1 per mille del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada ed IPT) per ogni giorno solare di ritardo rilevato su ogni singolo veicolo;
- differenza sullo standard di assistenza post-vendita: 2,00 % del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada e IPT);

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **Art. 11) risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi

- a) ritardo nell'ultimazione della fornitura superiori a 30 giorni naturali e consecutivi;
- b) mancata consegna presso la sede dell'Appaltante;
- c) fornitura di attrezzatura non nuova di fabbrica, mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge;
- d) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- e) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;

- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 12) recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

#### **Art. 13) Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

#### **Art. 14) obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni**

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

### **Art. 15) anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

### **Art. 16) fatturazioni e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

### **Art. 17) tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 18) cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

#### **Art. 19) subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

#### **Art. 20) divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

### **Art. 21) riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

### **Art. 22) riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

### **Art. 23) osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **Art. 24) spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

### **Art. 25) trattamento dati personali**

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.

f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;

g) titolare del trattamento dei dati è Amia Spa con sede in Via Avesani 31 – 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

#### **Art. 26) foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 27) modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(Alberto Michelazzo)